

ducia nei confronti del funzionamento dello Stato-apparato —:

con quali strumenti o provvedimenti urgenti intenda garantire una vera ed assoluta trasparenza nello svolgimento delle prove di selezione per l'ammissione ai vari corsi di laurea istituiti presso gli atenei italiani. (3-06875)

Apposizione di firme ad una risoluzione in Commissione

La risoluzione in Commissione Conte ed altri n. 7-01029, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 31 gennaio 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dai deputati Agostini, Bono, Brunale, Pistone, Antonio Pepe, De Benetti, Ceremigna, Chiamparino e Leone.

Apposizione di firme ad interrogazioni

L'interrogazione a risposta scritta Fratini n. 4-33389, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta dell'11 gennaio 2001, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Sestini.

L'interrogazione a risposta in Commissione Giannattasio n. 5-08794, pubblicata nell'Allegato B ai resoconti della seduta del 7 febbraio 2001, deve intendersi sottoscritta anche dal deputato Lavagnini.

ERRATA CORRIGE

Si ripubblica il testo dell'interrogazione a risposta scritta Lucchese n. 4-33722 già pubblicata nell'allegato B del 30 gennaio 2001:

LUCCHESE. — *Al Ministro della giustizia, al Ministro per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

U.L.N., e C.S., genitori della minore G.N., si sono separati con sentenza del

tribunale di Trapani del 21 novembre 1996;

il N., in più procedimenti, reclamò la mancata osservanza da parte della madre delle disposizioni sull'affidamento e la non adeguatezza delle stesse, in particolare per la emarginazione della figura paterna e la conferma da parte della madre della scelta di convivere con i propri genitori, non necessaria per motivi contingenti, ritenuta dannosa per la minore;

il N. in data 31 maggio 1998 omise la riconsegna della bambina alla madre tenendola con sé fino all'agosto 1999;

egli fu per questo immediatamente ricercato e che all'atto del ritrovamento, presso un campeggio di Vada, dove egli si trovava in vacanza con la figlia (non nascosto), venne fermato con la forza, e ammanettato e la bambina presa fisicamente contro la sua volontà, con una operazione di polizia compiuta con le stesse modalità che si usano per la cattura di ricercati per reati o latitanti alla esecuzione di pene il N. venne imputato e processato per questi fatti;

la bambina risulta dalle successive relazioni dei servizi, avere condotto col padre vita regolare e non da clandestina, avere frequentato la scuola, svolto normale relazione con coetanei ed adulti, e presentarsi in ottime condizioni psico-fisiche;

dopo i fatti del 1999 ebbe inizio un percorso di mediazione familiare condotto da servizi territoriali di Alcamo, che portò ad un periodo di soggiorno della minore, a settimane alterne, presso ciascuno dei genitori, in attesa di un accordo finale;

in seguito al contrasto tra i genitori su quali fossero le modalità di rapporto da applicare la madre interruppe il percorso di mediazione;

il padre, in data 1° luglio 2000, presentatosi all'abitazione della minore non ne ottenne la consegna e le forze dell'ordine intervenute, nonostante la richiesta paterna corrispondesse ai provvedimenti

giudiziari specificatamente emessi, lo fecero forzatamente allontanare;

da allora la S. si è resa irreperibile con la bambina, che non ha più potuto incontrare il padre, il quale non ha ottenuto alcuna ufficiale risposta alle ripetute richieste di conoscere il luogo dove la bambina si trovasse;

il 17 luglio 2000 accertato con l'ausilio delle forze di Pubblica Sicurezza il perdurare della irreperibilità della minore, il N. ha depositato una querela indirizzata alla procura della Repubblica di Trapani;

in data 26 luglio la Signora S. veniva convocata dal tribunale per i minori di Palermo e in quell'occasione espressamente confermava di essersi allontanata da Alcamo portando con sé la bambina;

da quel giorno il sig. N. si è inutilmente recato, nei tempi disposti per gli incontri in sentenza, a casa della S. accompagnato da agenti di Polizia e ha chiesto, con diverse istanze dirette alle Autorità che riteneva competenti che fosse cercata la figlia; di essere messo in condizione di esercitare il diritto di vederla disposto dalla sentenza di separazione; che il tribunale per i minorenni emettesse provvedimenti a tutela del diritto di frequentazione; l'affidamento della figlia minore;

le risposte alle domande del Signor N. sono state le seguenti: *a)* quanto al tribunale per i minorenni, un decreto datato 22/27 settembre 2000, procedimento 520/00 (emesso quando già dagli atti risultava l'irreperibilità della S. e della figlia), che conferma in via provvisoria l'affidamento alla madre, con l'incarico al servizio di Neuropsichiatria infantile di Alcamo di riferire e dando delega al medesimo servizio di stabilire le modalità del rapporto col padre (tutt'oggi ancora non stabilite). Nel provvedimento non si dà risposta al N. su dove si trovi la minore, come viva e con chi; il tribunale omette ogni e qualsivoglia riferimento al fatto che la madre si sia resa irreperibile ed abbia reso irreperibile la figlia al padre per un così lungo periodo (dal 1° luglio al 22

settembre – data del decreto –), facendo mostra di ignorare tale circostanza, a dispetto di quanto dichiarato a riguardo dalla madre stessa al tribunale in data 26 luglio 2000; *b)* quanto alla procura di Trapani, solo dopo il 15 settembre 2000 (cioè dopo 2 mesi e mezzo dall'allontanamento) disponeva per le indagini in riferimento alle ricerche. Successivamente disponeva per una richiesta di archiviazione (proc. n. 2107/00 R.N.) motivandola con argomentazioni che non si attengono alla valutazione dei fatti, avvalorandone la scelta, riconoscendo al suo convincimento il valore esimente dal reato e dando ai timori opinabilmente espressi nei confronti del N. valore oggettivo e probato in totale assenza di accertamenti o indagini, evidenziando il suo preconetto e anticipando dei motivi che possono essere presi in esame solo nel dibattimento; *c)* nello stesso periodo la Polizia, cui ripetutamente il N. si rivolgeva, a sua volta non dava alcuna risposta, non avviava autonomamente alcun tipo di ricerca, ma nel contempo si prestava ad accompagnare il padre alla casa della madre per constatare che non c'era nessuno; *d)* il tribunale per i minorenni di Palermo ha ommesso di emettere una pronuncia (positiva o negativa) in ordine alle specifiche richieste del N., in ordine alla garanzia del rapporto padre-figlia; ha rimandato la decisione di propria competenza ai servizi territoriali non pronunciandosi su una richiesta relativa ad un diritto soggettivo, peraltro, già disciplinato dalle disposizioni di separazione, con l'aggravante che l'emissione di un decreto provvisorio, in quanto sprovvisto di disposizioni definitive corredate da motivazioni effettive, non consente al padre di adire un giudice superiore –;

quali interventi intendano adottare, ciascuno per la propria sfera di competenza, i ministri interrogati per evitare che abbiano a ripetersi i denunciati comportamenti, che vanno a ledere il diritto dei fanciulli – garantito dall'articolo 30 della Costituzione Repubblicana e dalla Convenzione di New York del 1989 – di crescere ricevendo l'equilibrato contributo di ambedue i genitori, anche se separati;

come valutino la vicenda di cui in premessa e, in particolare, se le relative modalità poste in essere dai soggetti coinvolti non siano in palese contrasto con quanto la normativa italiana ed europea indicano in materia di esecuzione di provvedimenti sui minori e con quanto ripetutamente la magistratura ha ribadito;

quale sia stato e sia il ruolo dei servizi, peraltro presenti nelle persone di

due assistenti sociali di Cecina all'intervento descritto, se essi abbiano assistito passivi ad una operazione di polizia o se ne abbiano fatto parte attiva, come sembra che sia accaduto nel caso in oggetto, e, a tal riguardo, che diano conferma o smentita del fatto riferito, che sarebbero stati gli assistenti sociali personalmente a prendere la bambina con la forza, chiarendo, in caso affermativo, se tale comportamento sia stato legittimo. (4-33722)